



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 296
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 18 maggio 2010

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	Pag.	3
7 ^a - Istruzione	»	21

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 18 maggio 2010

163^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE REFERENTE

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. – *Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni*

(547) COSTA. – *Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

(781) DELLA MONICA ed altri. – *Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*

(932) CASSON ed altri. – *Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine*

– e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il presidente BERSELLI avverte che si continuerà con l'esame degli identici emendamenti 1.221, 1.222 e 1.223.

Il senatore D'AMBROSIO (PD) interviene preannunciando il proprio voto favorevole sugli emendamenti da ultimo richiamati, con i quali si intende sopprimere il comma 16 del disegno di legge. A suo parere le mo-

difiche apportate all'articolo 271 del codice di rito in materia di divieti di utilizzazione delle intercettazioni rischiano di determinare un pesante *vulnus* all'esercizio dell'azione penale.

Il senatore MARITATI (*PD*), nel preannunciare che non parteciperà al voto rileva l'irrazionalità del comma 16 del disegno di legge. Il prevedere infatti l'inutilizzabilità delle intercettazioni nei casi di diversa qualificazione del fatto per il quale si procede rappresenta un inutile dispendio dell'attività di indagine ed una palese violazione del principio della conservazione degli atti. Conclude sottolineando come l'atteggiamento dell'opposizione non sia ispirato a logiche ostruzionistiche ma sia volto unicamente ad un miglioramento del testo in esame.

La Commissione respinge in esito a distinte e successive votazioni dapprima gli identici emendamenti 1.221, 1.222 e 1.223 e successivamente gli emendamenti 1.224 e 1.225.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) interviene preannunciando il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.226, il quale, sostituendo il comma 17 del disegno di legge governativo, introduce modifiche all'articolo 292 del codice di rito. Al riguardo rileva come in alcuni casi appaia assolutamente necessario consentire, ai fini motivazionali, al giudice la facoltà di inserire, nelle ordinanze di autorizzazione, per riassunto o per singole parti, le intercettazioni. La norma governativa invece così come formulata rischia di determinare conseguenze devastanti.

Il senatore MARITATI (*PD*) preannuncia che non parteciperà al voto dell'emendamento 1.226. Al riguardo rileva come appaiano incomprensibili le ragioni per le quali il disegno di legge governativo al comma 17 prevede che, nell'ordinanza del giudice, le intercettazioni di conversazioni possano essere richiamate soltanto nel contenuto. Non si comprende in altri termini che cosa si intenda tutelare con il divieto di pubblicazione anche solo di singole parti delle intercettazioni. Non appaiono dirimenti le argomentazioni di coloro che ritengono che in tal modo si riesce ad impedire l'esecrabile «pigrizia di alcuni magistrati nell'assolvimento dell'obbligo motivazionale». A suo parere infatti è necessario avere maggiore fiducia nelle capacità e nella responsabilità dei magistrati, prevedendo tutt'al più forme di sanzioni di carattere disciplinare.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo, preannunciando che non parteciperà alla votazione. Con riguardo al comma 17 osserva come la nuova disciplina di pubblicità degli atti introdotto dal disegno di legge governativo appaia estremamente rigida. Le modifiche che si intendono apportare all'articolo 292 del codice di rito attraverso l'emendamento 1.226 dovrebbero essere infatti considerate alla luce delle modifiche proposte dal proprio gruppo all'articolo 114. Dopo aver svolto talune considerazioni sulla necessità di inserire, nel testo

delle ordinanze, parti di intercettazioni ai fini di assicurare una maggiore completezza motivazionale, si sofferma sull'annosa questione delle fughe di notizie rilevando come ad essa si possa far fronte sostanzialmente solo attraverso un inasprimento delle sanzioni disciplinari e quindi una maggiore responsabilizzazione dei soggetti che, a vario titolo, sono a conoscenza degli atti.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.226, il quale offre la possibilità di dibattere su profili di indubbio rilievo. Svolge quindi taluni rilievi sul comma 17 nella parte in cui prevede la possibilità di richiamare unicamente nel contenuto le intercettazioni anche con riguardo all'ordinanza cautelare di cui all'articolo 292. Dopo essersi brevemente soffermato sul comma 2-*ter* dell'articolo 292 del codice di rito, il quale prevede la nullità dell'ordinanza priva della valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, affronta la questione relativa all'individuazione del concetto di «contenuto» alla luce della giurisprudenza della Suprema corte. Le modifiche apportate all'articolo 292 rischiano di determinare una lesione del diritto alla difesa, in contrasto peraltro con l'articolo 111 della Costituzione. Conclude osservando come anche in questo caso la norma che si intende introdurre si fondi sulla patologia del sistema.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.226, il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.227, volto a riscrivere integralmente il comma 17 del disegno di legge. L'emendamento in questione interviene sull'articolo 293 in materia di adempimenti esecutivi, imponendo l'obbligo di deposito solo dei verbali e delle autorizzazioni relativi alle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero, previa verifica della intervenuta espulsione delle parti concernenti fatti o persone estranee al procedimento. Tale norma appare volta ad assicurare una maggiore tutela della riservatezza dei soggetti terzi alle indagini. Strettamente collegato all'emendamento in questione è l'emendamento 1.310, con il quale si introducono sanzioni di natura disciplinare per i casi di violazione di tale norma.

Il senatore LONGO (*PdL*), dopo aver rilevato come sarebbe stato più opportuno collocare tale emendamento nell'ambito delle proposte riferite all'articolo 18, si sofferma sulla previsione della «previa verifica della intervenuta espunzione delle parti concernenti i fatti o persone estranee al procedimento». A suo parere appare del tutto pleonastico introdurre un ulteriore potere di verifica da parte del giudice sulla avvenuta espunzione.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.227, la senatrice DELLA MONICA (*PD*) ritira gli identici emendamenti 1.228 e 1.229.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.230, la Commissione approva, con il parere favorevole del relatore, l'emendamento 1.231.

Dopo che è stato dichiarato precluso l'emendamento 1.232, risultano approvati, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LI GOTTI (*IdV*), gli identici emendamenti 1.233 e 1.234.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), nel preannunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.235, sottolinea come tale proposta dovesse essere considerata alla luce delle modifiche che si intendevano apportare all'articolo 114 in materia di pubblicità degli atti.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*), nel preannunciare che non parteciperà al voto, si sofferma criticamente sul comma 20 del disegno di legge, in base al quale il pubblico ministero, quando ciò sia necessario per la prosecuzione delle indagini, deve richiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti. Tale previsione appare l'ennesima riprova del generale clima di sfiducia della maggioranza nei confronti dei pubblici ministeri.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannunciando che non parteciperà al voto. Con riguardo al comma 20 del disegno di legge osserva come difficoltà oggettive spesso rendono impossibile per il pubblico ministero richiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti. Tale previsione oltre ad apparire un'inutile perdita di tempo, rischia di ingenerare questioni di incompatibilità per il giudice che autorizza la pubblicazione. Tale problema rischia di essere quanto mai grave soprattutto con riguardo agli uffici giudiziari di medie e piccole dimensioni, laddove al giudice che autorizza la pubblicazione di singoli atti potrebbe essere impedita, per ragioni di incompatibilità, l'esercizio delle funzioni di giudice per l'udienza preliminare.

Il senatore LONGO (*PdL*) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.25, ritenendo infondate le preoccupazioni da ultimo palesate dal senatore Casson. Al riguardo ricorda come secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale la sussistenza di possibili incompetenze presuppone l'adozione da parte del giudice di decisioni sugli atti. Il comma 20 peraltro non sembra inibire al pubblico ministero la facoltà di rendere pubblica una notizia contenuta negli atti.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.235, ritenendo che le modifiche apportate all'articolo 329 del codice di rito dal comma 20 siano in contrasto con quanto già previsto dal disegno di legge con riguardo all'articolo 114.

Dopo un'ulteriore precisazione del senatore CASSON (PD), sulla facoltà per il giudice di rilasciare dichiarazioni, il senatore MARITATI (PD) interviene sull'emendamento 1.235, preannunciando che non parteciperà al voto. Con riguardo alla formulazione del comma 20 osserva come non siano comprensibili le ragioni per le quali si intenda riconoscere un potere di vaglio al giudice anche per la pubblicazione di singoli atti o di parti di esse.

Il relatore CENTARO (PdL), pur riconfermando il proprio parere contrario sull'emendamento 1.235, ritiene che sulle questioni oggetto di dibattito si possa svolgere in vista dell'esame in Assemblea un'ulteriore riflessione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.235.

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.236 e 1.237, con i quali si intende sopprimere il comma 21 del disegno di legge. Al riguardo esprime un giudizio fortemente critico sull'introduzione dell'articolo 329-bis del codice di rito in materia di obbligo del segreto per le intercettazioni.

La Commissione, dopo aver respinto gli identici emendamenti 1.236 e 1.237, non approva l'emendamento 1.238.

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.2005/1. Al riguardo, nel ricordare le vicende relative al caso Telecom, osserva come i documenti acquisiti illegittimamente debbano considerarsi ai fini del procedimento come corpo del reato.

Dopo un breve dibattito sul subemendamento 1.2005/1 nel quale intervengono il relatore CENTARO (PdL) e i senatori CASSON (PD) e DELLA MONICA (PD), la Commissione respinge il subemendamento suddetto.

Risulta invece approvato l'emendamento del relatore 1.2005.

La senatrice DELLA MONICA (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.239, volto alla soppressione del comma 22 del disegno di legge. Strettamente collegato all'emendamento in questione è la successiva proposta 1.240, con la quale si incide sull'articolo 380 del codice di rito in materia di arresto obbligatorio in flagranza. Si prevede in particolare l'estensione dell'ambito applicativo della norma anche ai delitti di riciclaggio e alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

In esito a distinte e successive votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.239 e 1.240.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LI GOTTI (*IdV*), è approvato l'emendamento 1.241, con il quale si prevede che l'arresto obbligatorio in flagranza trovi applicazione anche con riguardo al delitto di atti sessuali con minorenni di cui all'articolo 609-*quater*.

Dopo che la senatrice DELLA MONICA (*PD*) è intervenuta per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.242, il senatore MARITATI (*PD*) preannuncia che non parteciperà al voto, chiedendo al Governo e alla maggioranza che chiariscano le ragioni per le quali si stanno opponendo ad un ampliamento dell'ambito di applicazione della deroga prevista alla durata massima delle indagini preliminari di cui all'articolo 407 del codice di rito.

In esito a distinte e successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 1.242, 1.243 e 1.244.

Dopo che i presentatori hanno modificato il testo degli emendamenti 1.245 e 1.246 nel senso del parere della Commissione bilancio, vale a dire con la soppressione del comma 23-*bis* dell'1.245 e dei commi 23-*bis* e 23-*ter* dell'1.246, il senatore CASSON (*PD*) annuncia il voto favorevole su entrambi gli emendamenti, rilevando come una parte consistente dei costi delle intercettazioni sia oggi rappresentata dalla remunerazione di prestazione delle società concessionarie del servizio telefonico, laddove in molti altri paesi le prestazioni per fini di giustizia sono gratuite in quanto parte degli obblighi del concessionario.

Gli emendamenti, posti separatamente ai voti, non sono approvati.

Il senatore CASSON (*PD*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.247.

Il relatore CENTARO (*PdL*) invita il senatore Casson a ritirarlo, osservando che una disposizione analoga è già prevista al comma 29.

Il senatore CASSON (*PD*) insiste per la votazione, ritenendo la formulazione recata dall'emendamento 1.247 più precisa e più opportunamente collocata.

L'emendamento posto ai voti è respinto.

Il senatore MARITATI (*PD*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.248, dichiarazione che assorbe anche quella sull'emendamento 1.250, la cui approvazione consentirebbe un'adeguata conservazione e sorveglianza delle intercettazioni effettuate, consentendo altresì l'individuazione di un soggetto responsabile per le fughe di notizie.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore LI GOTTI (*IdV*), il senatore LONGO (*PdL*) annuncia il suo voto contrario rilevando che i meccanismi proposti dagli emendamenti in questione appaiono di indubbia innovatività.

Gli emendamenti 1.248 e 1.250, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il senatore VITA (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.249.

Egli rileva che il comma 24, del quale si propone la soppressione, reca una riformulazione dell'articolo 129 delle norme di attuazione del Codice di procedura penale che, nelle parti di cui alla lettera c), desta vive perplessità laddove vi si prevede un'articolata serie di garanzie per gli ecclesiastici e i religiosi del culto cattolico, e solo del culto cattolico, sotto il profilo dell'obbligo di informare i loro superiori del fatto che il soggetto sia indagato o imputato.

Si tratta di una disposizione che, mentre da un lato introduce una duplice situazione di privilegio a favore dei religiosi cattolici, ovvero da un lato nei confronti della generalità dei cittadini, dall'altro nei confronti degli esponenti di altre confessioni cristiane o di religioni diverse che non godono di questo privilegio, potrebbe altresì determinare, al di là delle intenzioni con cui era stata presentata nel momento in cui il testo era stato approvato alla Camera dei deputati, una reazione di sfiducia da parte dell'opinione pubblica, in considerazione dei problemi che investono in questo momento la Chiesa cattolica anche in relazione ad atteggiamenti tenuti in passato di copertura di comportamenti illeciti.

Il senatore LONGO (*PdL*) annuncia il suo voto contrario all'emendamento.

Egli rileva infatti che già oggi l'articolo 129 delle norme di attuazione del Codice di rito prevede l'informazione dell'ordinario della diocesi a cui appartiene un religioso indagato o imputato, e pertanto il testo approvato dalla Camera dei deputati si limita a precisare meglio i destinatari dell'informazione.

Peraltro l'obiezione circa il fatto che analoga disposizione non sia prevista per i ministri del culto di altre religioni o di altre confessioni cristiane deve essere anche valutata alla luce della particolare organizzazione della Chiesa cattolica.

Dopo dichiarazione di non partecipazione al voto dei senatori CASSON (*PD*) e D'AMBROSIO (*PD*), i quali rilevano come l'attuale formulazione dell'articolo 129 sia molto più lineare e non faccia riferimento ad autorità di governo straniere, e del senatore MARITATI (*PD*), il quale ritiene altresì inaccettabile la decisione di proseguire la seduta sostanzialmente ad oltranza, l'emendamento 1.249, posto ai voti, non è approvato.

Dopo un breve intervento del senatore CASSON (*PD*), il senatore VITA (*PD*), nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.251, svolge una serie di considerazioni sul complesso degli emendamenti che vietano o, ovvero puniscono in modo differente e più grave rispetto alla normativa vigente, una serie di comportamenti effettuati nell'ambito del diritto di cronaca e d'informazione, invitando la maggioranza ad una riflessione sui rischi che può comportare una compressione del diritto di informazione e di cronaca, anche nel senso di favorire atteggiamenti di disobbedienza diffusa.

In proposito egli osserva come il complesso degli interventi previsti appaia ispirato ad una visione degli strumenti di informazione in gran parte superata, che non tiene cioè conto di fenomeni innovativi come internet, ovvero non ne comprende pienamente la natura e le caratteristiche: ad esempio appare del tutto incongrua una sanzione che intenda chiudere l'accesso alla rete stessa, che non è evidentemente paragonabile ad una testata o ad un'editrice.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) interviene in dissenso annunciando la sua astensione sull'emendamento 1.251.

In proposito egli confessa perplessità e disagio rispetto a norme nelle quali si ricerca un equilibrio fra due esigenze egualmente meritevoli di tutela, che sono quelle della libertà di informazione e di cronaca e del diritto dei soggetti che, pur essendo parti in un processo che è pubblico, possono avere il desiderio di non essere coinvolti da quell'indubbia sovraesposizione mediatica rappresentata dal mezzo televisivo.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore LI GOTTI (*IdV*), il quale ritiene che meriti una riflessione il rischio che la formulazione recata dal comma 24 finisca per colpire non solo le riprese televisive, ma tutta una serie di mezzi di ripresa o registrazione fino al punto da incidere sul diritto di cronaca, il senatore LONGO (*PdL*) dichiara il suo voto contrario all'emendamento.

In proposito egli osserva che sarebbe a suo parere opportuno – non diversamente da quanto avviene in Paesi di grande tradizione democratica, come gli Stati Uniti e il Regno Unito – vietare del tutto le riprese televisive, dal momento che l'occhio della telecamera finisce inevitabilmente per influenzare l'atteggiamento dei giudici e delle parti.

Il comma 24, se pure non introduce questo divieto generale, consente almeno di evitare che possa essere superata l'obiezione di una delle parti alla ripresa.

L'emendamento, posto ai voti, non è approvato.

È parimenti respinto l'emendamento 1.252.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 1.253 del senatore LI GOTTI (*IdV*), il senatore LONGO (*PdL*) annuncia il suo voto contrario.

Egli peraltro ritiene che anche la formulazione della lettera a) recata dal testo in discussione suscita perplessità soprattutto con riferimento alla previsione di una fattispecie colposa.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene in dissenso esprimendo perplessità sull'ipotesi dell'agevolazione colposa.

L'emendamento 1.253, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 1.254, il quale riscrive integralmente la lettera a) del comma 26 del disegno di legge in materia di rivelazione illecita di segreti inerenti ad un procedimento penale. Al riguardo dopo avere espresso perplessità sulle sanzioni contemplate dall'articolo 369-*bis* nella versione proposta dal Governo, svolge considerazioni critiche sulla previsione di sanzioni penali anche per i casi di rivelazione illecita colposa. Quest'ultima previsione appare quanto mai inaccettabile soprattutto se si considera il funzionamento e le inefficienze che caratterizzano sul piano organizzativo il nostro sistema giudiziario e che rendono difficile controllare e garantire la segretezza di ogni atto.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannunciando che non parteciperà alla votazione dell'emendamento 1.254. Con riguardo alla formulazione proposta dell'articolo 379-*bis* del codice di rito, esprime perplessità per la previsione di un minimo edittale di pena nonché per la previsione, più in generale, di sanzioni penali di tipo detentivo così elevate, le quali rischiano peraltro di influire negativamente sul funzionamento già difficile del sistema penitenziario. Analoghe perplessità desta poi la previsione di sanzioni penali per i casi di rivelazione illecita colposa. Conclude sottolineando come sarebbe stato necessario prevedere una graduazione delle forme di responsabilità per i casi di rivelazione illecita a seconda della fase processuale.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.254.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) si domanda per quale ragione si stia proseguendo ad oltranza nell'esame del provvedimento anche se esso non risulta inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea. La prosecuzione dei lavori della Commissione ad un'ora così tarda rischia di ledere il diritto dovere dei parlamentari di partecipare ai lavori dell'Aula di domani mattina alle ore 9,30.

Il presidente BERSELLI fa presente che il mancato rispetto da parte dei senatori dell'opposizione delle intese raggiunte gli impone di proce-

dere nell'esame del provvedimento secondo il calendario dei lavori così come definito.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 1.255. Al riguardo, dopo aver analizzato le principali modifiche che con esso si intendono introdurre all'articolo 379-*bis*, svolge taluni rilievi sulla legge del 1977 in materia di servizi segreti.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannunciando che non parteciperà al voto. Con riguardo all'articolo 379-*bis* sottolinea come sebbene la fattispecie ivi delineata sembri configurarsi come reato comune, il richiamo al «proprio ufficio o servizio», potrebbe far propendere per la qualificazione della fattispecie come reato proprio.

Il senatore GALPERTI (*PD*) nel rilevare l'inemendabilità della norma in questione, tenuto conto delle modifiche che sono state già apportate al regime di pubblicità degli atti, preannuncia che non prenderà parte al voto.

Il senatore DIVINA (*LNP*) chiede alla Presidenza se sia possibile per il prosieguo dei lavori o comunque per le successive sedute prevedere forme di pubblicità dei lavori.

Il presidente BERSELLI fa presente che l'unica forma di pubblicità consentita per i lavori della Commissione in sede referente è la redazione del riassunto dei lavori.

La seduta sospesa alle ore 1,25, riprende alle ore 1,30.

La Commissione respinge quindi, previa dichiarazione di voto favorevole, l'emendamento 1.255.

Risulta invece approvato l'emendamento 1.2006.

Dopo che è stato dichiarato assorbito l'emendamento 1.256, su sollecitazione del relatore Centaro, il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ritira l'emendamento 1.257.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.258, la senatrice DELLA MONICA (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.259, con il quale si prevede la soppressione delle lettere b) e c) del comma 26 del disegno di legge governativo. Si sofferma in particolare sulla previsione di sanzioni penali di tipo detentivo per i casi di pubblicazione illecita di intercettazioni, osservando come tale questione rappresenti uno dei punti maggiormente contestati del provvedimento governativo.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 1.259, il quale risulta in parte coincidente con il proprio emendamento 1.261. Al riguardo svolge talune considerazioni sulla lettera *b*) del comma 26 del disegno di legge, nella parte in cui prevede che si configuri il reato di violazione di domicilio ogni qualvolta un soggetto si introduce in altro luogo privati o nelle appartenenze di esso.

Chiede in particolare al relatore e al Governo di chiarire in che termini, civilisticamente parlando, si possano configurare appartenenze di luoghi privati.

Il senatore LONGO (*PdL*) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento in questione svolgendo ampie considerazioni sulla giurisprudenza della Suprema corte maturata con riguardo alla nozione di privata dimora.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*), intervenendo in dissenso rispetto al proprio Gruppo, preannuncia che non parteciperà al voto. Con riguardo all'emendamento 1.259 osserva come la lettera *b*) del comma 26 del disegno di legge determini un eccessivo ampliamento del concetto di luogo privato rilevante ai fini della configurazione del reato di violazione di domicilio.

Dopo brevi considerazioni del senatore D'AMBROSIO (*PD*) sulle diverse nozioni di dimora, residenza e domicilio, la Commissione, in esito a successive e distinte votazioni, respinge l'emendamento 1.259 e gli identici emendamenti 1.260 e 1.261.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.262, 1.263 e 1.264 tutti volti alla soppressione della lettera *c*) del comma 26 del disegno di legge. Al riguardo esprime un giudizio fortemente critico per la introduzione di sanzioni penali di tipo detentivo così elevate per i casi di rivelazione illecita di intercettazioni.

La Commissione respinge dapprima gli identici emendamenti 1.262, 1.263 e 1.264 e successivamente l'emendamento 1.265.

Il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli identici emendamenti 1.266 e 1.267, con i quali si introducono talune nuove fattispecie di reato, in particolare si prevede in primo luogo l'introduzione del reato di accesso abusivo ad atti del procedimento penale, il quale è sanzionato con la pena della reclusione da 1 a tre anni. Dopo avere illustrato il reato di cui al nuovo articolo 617-*octies* consistente nella detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti, si sofferma sul reato di rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni. Per quest'ultima fattispecie di

reato è prevista un'aggravante specifica nei casi in cui il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

Dopo che sono stati respinti gli identici emendamenti 1.266 e 1.267, la Commissione approva l'emendamento 1.268.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.269 con il quale si intendono sopprimere le lettere e) ed f) del comma 26 del disegno di legge governativo. Con riguardo al nuovo articolo 684 del codice penale, sottolinea come non appaiano accettabili sanzioni diverse da quelle strettamente pecuniarie per i casi di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Segnala peraltro come l'emendamento 1.271 miri, alla luce di tali premesse ad una riscrittura della fattispecie di reato da ultimo richiamata.

Dopo che la Commissione ha respinto gli emendamenti 1.269 e 1.270, il senatore CASSON (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.271, il quale interviene sull'articolo 684 del codice penale. Al riguardo segnala come l'inasprimento del quadro sanzionatorio per il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento rappresenti uno degli aspetti maggiormente dibattuti del provvedimento. Da più parti è stata sollecitata già all'indomani dell'approvazione del disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento l'eliminazione delle sanzioni o comunque la previsione di sanzioni più adeguate. L'introduzione di pene detentive infatti risulta eccessivamente punitiva per la stampa.

Il senatore LONGO (*PdL*) interviene per dichiarazioni di voto contrario sull'emendamento 1.271, sottolineando che la previsione di sole pene pecuniarie finisca e in concreto per configurarsi come una forma di impunità per i colpevoli, i quali possono ricorrere all'istituto dell'oblazione e vedersi così estinto il reato. Nel merito ritiene necessaria una diversa modulazione quantitativa dell'ammontare delle pene.

Il senatore VITA (*PD*) preannuncia che non prenderà parte al voto in quanto ritiene che il tenore del dibattito non sembri cogliere la gravità delle conseguenze sul piano pratico derivanti dalla introduzione di sanzioni penali così elevate per i casi di pubblicazione arbitraria. Si riserva peraltro di far pervenire alla Commissione un prospetto, predisposto dall'ordine dei giornalisti, nel quale è riportata tutta la casistica relativa alle oblazioni pagate dai giornalisti. La norma del disegno di legge appare eccessivamente punitiva per la stampa e lesiva più in generale dell'attività giornalistica.

Il senatore CAROFIGLIO (*PD*) interviene in dissenso rispetto al proprio Gruppo preannunciando che non prenderà parte al voto. Replicando ai

rilievi formulati dal senatore Longo osserva come se si ritiene che la previsione di pene pecuniarie sia priva di efficacia in termini di prevenzione generale, si dovrebbe finire per ammettere l'inutilità di gran parte dei reati contravvenzionale, fra cui anche il recente reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato. Ricorda quindi come l'istituto dell'oblazione sia soltanto uno strumento per modulare le diverse modalità di repressione. Concorda infine con il senatore Longo per quanto riguarda l'ammontare quantitativo delle sanzioni pecuniarie.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 2.71, il senatore LI GOTTI (*IdV*) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 1.272, ricordando come il comma 8 del disegno di legge sia già intervenuto sull'articolo 115 del codice di rito prevedendo fra l'altro sanzioni di carattere disciplinare per coloro che rivelano illecitamente o pubblicano atti relativi a procedimenti.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.272.

Il presidente BERSELLI avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 8, 30 non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

Il senatore MARITATI (*PD*), dando seguito a quanto preannunciato, avverte che non parteciperà al prosieguo della seduta.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole della senatrice DELLA MONICA (*PD*), il subemendamento 1.2008/2 è respinto.

Il senatore CASSON (*PD*), nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 1.2008/3, rileva come la novella dell'articolo 684 del codice penale recata dal subemendamento tiene conto, in particolare, al comma 3, degli orientamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo emersi per la prima volta con la pronuncia del 15 maggio 2007 contro la Francia, successivamente confermata dalle sentenze del 10 febbraio 2009 contro la Finlandia e del 12 marzo 2009 contro la Grecia. Si tratta, come è noto, di una serie di sentenze – la prima in particolare relativa al libro «Les oreilles du Président», che rivelava l'esistenza di una vasta rete di intercettazioni predisposta dal Governo francese dell'epoca a carico di personaggi eminenti – nelle quali si è affermato che la pubblicazione arbitraria di atti e documenti non resi pubblici, si deve considerare scriminata, in attuazione del diritto tipicamente democratico dei cittadini di essere informati in ordine all'esercizio di funzioni pubbliche o ad attività politica di soggetti istituzionali, quando rappresenti una rilevante espressione del diritto di cronaca.

Il subemendamento 1.2008/3, posto ai voti, non è approvato.

Sono altresì separatamente votati e respinti i subemendamenti 1.2008/4 e 1.200/1.

Il presidente BERSELLI dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.2008 del relatore.

Dispone altresì l'accantonamento degli emendamenti da 1.273 a 1.311, il cui esito dipende da quello della votazione dell'emendamento del relatore.

Gli emendamenti 1.280 e 1.281, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Su richiesta del relatore, il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ritira l'emendamento 1.282.

I senatori CAROFIGLIO (*PD*) e CASSON (*PD*) invitano il Presidente a togliere la seduta, osservando anche che, premesso il diritto e il dovere dei senatori di partecipare alla seduta dell'Assemblea di domani mattina, una prosecuzione illimitata della seduta di questa notte rappresenta un vero e proprio arbitrio, dal momento che impedisce ai partecipanti di godere di un'orario minimo di sonno, con rischio anche per la loro salute.

Il presidente BERSELLI, nel prendere atto delle richieste dei senatori Carofiglio e Casson, si riserva di valutarle.

Fa presente quindi che, essendo stato riformulato l'emendamento del relatore 1.2007 in un testo 2, si terrà conto solo dei subemendamenti riferiti a questa nuova formulazione, che non sono stati ancora illustrati.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra il subemendamento 1.2007 (testo 2)/3, con il quale si intendono tutelare le esigenze poste a base dell'emendamento 1.2007/2, intervenendo sulle norme vigenti, senza istituire una nuova fattispecie di reato, e in particolare novellando gli articoli 615-*bis* e 617-*bis* del codice penale, recanti rispettivamente interferenze illecite nella vita privata e cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafica o telefonica.

In subordine, il subemendamento 1.2007 (testo 2)/5 è diretto a definire meglio la fattispecie e a stabilire sanzioni più congrue al sistema.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) illustra l'emendamento 1.2007(testo 2)/4, di contenuto analogo al precedente.

Dopo che il senatore CASSON (*PD*) ha illustrato gli emendamenti 1.2007 (testo 2)/6 e 1.2007 (testo 2)/7, che tengono anch'essi conto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo già ricordate in occasione del subemendamenti all'emendamento 1.2008, il senatore LI GOTTI

(*IdV*) illustra i propri subemendamenti, rilevando la necessità di definire meglio la fattispecie e le relative scriminanti e rilevando come la formulazione «sicurezza nazionale» sia del tutto incongrua, dal momento che nella legislazione italiana si fa riferimento unicamente alla «sicurezza dello Stato» ovvero «della Repubblica».

Il relatore CENTARO (*PdL*) si dichiara favorevole al subemendamento 1.2007 (testo 2)/3, qualora sia riformulato come aggiuntivo anziché sostitutivo.

Dopo aver invitato il Presidente a ritirare il subemendamento 1.2007 (testo 2)/2, si dichiara favorevole al subemendamento 1.2007 (testo 2)/100, qualora sia riformulato nel senso di sostituire le parole «qualora ne faccia» con le altre «se ne fa», e di sopprimere le parole «di tutti».

È altresì favorevole al subemendamento 1.2007 (testo 2)/11 e al subemendamento 1.2007 (testo 2)/1.

È poi favorevole al subemendamento 1.2007 (testo 2)/17, qualora venga riformulato nel senso di considerarlo aggiuntivo di una nuova lettera e non sostitutivo della lettera b), di sostituire le parole «nell'ambito» con le altre «ai fini», di sopprimere le parole «di stampa» e di sostituire le parole da «sancite» fino alla fine del periodo, con le altre «da giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale».

Il parere sugli altri subemendamenti è contrario.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) non accetta di riformulare il subemendamento 1.2007 (testo 2)/3 come aggiuntivo, mentre i senatori LONGO (*PdL*) e LI GOTTI (*IdV*) accettano le richieste di riformulazioni.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore CAROFIGLIO (*PD*), il subemendamento 1.2007 (testo 2)/3, posto ai voti, non è approvato.

Con separate votazioni, sono respinti i subemendamenti 1.2007 (testo 2)/4, 1.2007 (testo 2)/5, 1.2007 (testo 2)/6, 1.2007 (testo 2)/7, 1.2007 (testo 2)/8, 1.2007 (testo 2)/9, 1.2007 (testo 2)/10. Il subemendamento 1.2007 (testo 2)/2 è ritirato.

Il subemendamento 1.2007 (testo 2)/100, posto ai voti nel testo emendato, è approvato. È altresì approvato il subemendamento 1.2007 (testo 2)/11, restando assorbito 1.2007 (testo 2)/12.

Il subemendamento 1.2007 (testo 2)/13, posto ai voti, non è approvato, mentre è approvato il subemendamento 1.2007 (testo 2)/1. I subemendamenti 1.2007 (testo 2)/14, 1.2007 (testo 2)/15 e 1.2007 (testo 2)/16, posti separatamente ai voti, sono respinti.

È quindi approvato il subemendamento 1.2007 (testo 2)/17 nel testo emendato.

I subemendamenti 1.2007 (testo 2)/18 è assorbito, mentre il subemendamento 1.2007 (testo 2)/19 è assorbito.

Sono quindi posti ai voti e respinti i subemendamenti 1.2007 (testo 2)/20 e 1.2007 (testo 2)/21 ed è quindi approvato il subemendamento 1.2007 (testo 2), nel testo emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente BERSELLI ricorda che la seduta antimeridiana, già convocata domani alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 3,30.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1611**

Art. 1.

1.2007 testo 2/100

LONGO

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», nel primo comma aggiungere infine le seguenti parole: «qualora ne faccia uso senza il consenso di tutti gli interessati».

1.2007 testo 2/100 (testo 2)

LONGO

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», nel primo comma aggiungere infine le seguenti parole: «se ne fa uso senza il consenso degli interessati».

1.2007 testo 2/17

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», nel secondo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) quando le riprese e le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di stampa e di cronaca sancite solennemente dall'articolo 21 della Costituzione».

1.2007 testo 2/17 (testo 2)

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007 (testo 2), lettera g-bis), capoverso «Art. 616-bis», nel secondo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) quando le riprese e le registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai fini della attività di cronaca dei giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale.».

1.2007 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 26, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) dopo l'articolo 616 del codice penale, è aggiunto il seguente:

«Art. 616-bis. - (*Riprese e registrazioni fraudolente*). – Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La punibilità è esclusa:

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;

quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza nazionale».

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 18 maggio 2010

202^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca PIZZA.

La seduta inizia alle ore 17,45.

IN SEDE REFERENTE

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

(874) POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati

(970) COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

(1387) VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori

(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore si è espresso sugli emendamenti riferiti all'articolo 12, pubblicati in allegato a quella seduta.

Il sottosegretario PIZZA esprime parere conforme a quello del relatore, invitando tuttavia il presentatore a ritirare l'emendamento 12.14. Si esprime poi in senso favorevole al 12.16, a condizione che esso sia riformulato nel senso di mantenere il comma 3 dell'articolo 12, espungendo

tuttavia il riferimento alla commissione di cui all'articolo 9. Manifesta infine parere contrario sul 12.53.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) si dichiara disponibile a modificare il 12.16 nel senso indicato dal rappresentante del Governo, mantenendo così fermo un principio cui l'Esecutivo tiene in modo particolare, senza tuttavia ledere l'autonomia universitaria. Pur rivendicando di aver proposto la soppressione integrale del comma 3 in un'ottica di valorizzazione delle università, per coerenza di sistema conferma quindi l'intenzione di accettare la riformulazione avanzata dal sottosegretario Pizza.

Inoltre, in considerazione del parere contrario espresso dal Governo sul 12.53, modifica il proprio parere precedentemente reso sul 12.48, esprimendo una valutazione favorevole. Rammenta che la propria preoccupazione era di evitare la nomina politica delle commissioni di selezione e a tal fine aveva suggerito il metodo del sorteggio. Conferma del resto di ritenere inaccettabile che una quota di ricercatori a contratto sia gestita a livello ministeriale. Poiché tuttavia l'Esecutivo è contrario ad una diversa modalità di formazione delle commissioni, ritiene preferibile sopprimere l'intero comma 9.

Con riferimento al 12.16, il senatore RUSCONI (*PD*) prende atto dell'intenzione del relatore di riformularlo secondo le indicazioni del Governo. Ritiene tuttavia che ciò configuri la presentazione di un nuovo emendamento, rispetto al quale reputa doveroso concedere ai senatori un adeguato tempo di riflessione.

Il relatore VALDITARA (*PdL*), alla luce delle considerazioni del senatore Rusconi, ritira del tutto l'emendamento 12.16.

Si passa alle votazioni.

La senatrice GARAVAGLIA (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul 12.58, che a suo avviso rappresenta lo snodo della riforma. Al riguardo, giudica il parere contrario su di esso espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo in assoluta coerenza con l'incapacità della maggioranza di affrontare una riforma di sistema. Nel predisposizione del testo, il suo Gruppo ha peraltro cercato di seguire la logica del provvedimento ministeriale, modificandone tuttavia la metodologia. Il nuovo articolo 12 proposto è infatti di assai più agevole lettura, non contenendo rinvii ma solo norme dirette. In particolare, il comma 1 valorizza il ruolo dei ricercatori, senza i quali le università non potrebbero davvero sostenere il carico didattico. Il comma 2 individua i destinatari dei contratti, secondo procedure pubbliche di selezione, basate su un *curriculum* scientifico e professionale di alto livello. Il comma 3 individua una commissione di selezione formata con il metodo dell'elezione anziché del sorteggio. Il testo presuppone altresì la programmazione delle assunzioni e in tal senso ella esprime rammarico per la mancata approvazione di un prece-

dente emendamento con il quale venivano individuate apposite risorse. La *tenure track* senza programmazione economica pluriennale rischia infatti di non condurre mai alla stabilizzazione nel ruolo degli associati. L'articolo valorizza altresì il ruolo dell'ANVUR quale crocevia della valutazione. Raccomanda quindi vivamente l'approvazione dell'emendamento, quale messaggio chiaro ai ricercatori a tempo determinato che, ribadisce, rappresentano la colonna portante delle università.

L'emendamento 12.58, posto ai voti, è respinto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) fa propri e ritira gli emendamenti 12.1, 12.3 e 12.8.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 12.2 interviene la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) la quale sollecita la valorizzazione del dottorato di ricerca. Chiede altresì le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) precisa che le finalità sottese all'emendamento 12.2 sono implicite nel testo del Governo.

Si associa il senatore ASCIUTTI (*PdL*) il quale, condividendo l'obiettivo di valorizzare il dottorato di ricerca, si augura peraltro che in Assemblea sia presentata una formulazione che fughi ogni possibile dubbio al riguardo.

L'emendamento 12.2 è indi posto ai voti e respinto.

La Commissione approva invece l'emendamento 12.4.

I senatori RUSCONI (*PD*) e PETERLINI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE*) aggiungono la propria firma all'emendamento 12.5.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) afferma che, anche in questo caso, la finalità dell'emendamento è compresa nel testo del Governo ed invita a tenere conto di tale interpretazione nella futura applicazione della legge.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 12.5, 12.6 e 12.7 (fatto proprio dal senatore RUSCONI (*PD*)).

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) ritira gli emendamenti 12.9 e 12.10 (cui ha aggiunto la propria firma).

L'emendamento 12.11 è dichiarato decaduto.

Previa dichiarazione di astensione del senatore RUSCONI (*PD*), la Commissione approva il 12.13.

L'emendamento 12.14 è dichiarato decaduto.

Il senatore RUSCONI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.15, che, posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 12.17, 12.18 e 12.19 sono dichiarati decaduti.

Per dichiarazione di voto favorevole sul 12.20 interviene il senatore LIVI BACCI (*PD*) il quale fa presente che la logica della proposta è di evitare che il rinnovo del contratto sia disposto da una commissione che riproduca la stessa composizione di quella che ha assegnato il primo contratto triennale, favorendo così una migliore valutazione del merito nonché l'indipendenza di giudizio.

Posto ai voti, l'emendamento 12.20 non è approvato.

L'emendamento 12.21 decade per assenza dei proponenti.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) domanda le ragioni del parere contrario sul 12.22, tenuto conto che esso precisa a chi spetta la titolarità della valutazione.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) ritiene preferibile che siano gli statuti a decidere a chi spetti tale valutazione, in ossequio al principio di autonomia.

Posto ai voti, l'emendamento 12.22 è respinto dalla Commissione.

Dopo che il senatore RUSCONI (*PD*) ha fatto proprio il 12.23, esso è posto ai voti e respinto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ritira il 12.24, preannunciandone una riformulazione per l'esame in Assemblea.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) raccomanda l'approvazione del 12.25 che si colloca nel solco della responsabilizzazione degli atenei connessa all'autonomia. Ritiene infatti che le università debbano programmare le risorse necessarie fin dall'atto della stipula del primo contratto onde non disattendere le aspettative dei relativi destinatari. Si dichiara peraltro stupita dal parere contrario espresso dal relatore.

Posto in votazione, il 12.25 non è approvato, con conseguente preclusione del 12.27.

Il senatore CERUTI (*PD*) raccomanda a sua volta l'approvazione del 12.26, in linea con i due emendamenti precedenti, sottolineando la necessità che le università chiamino direttamente coloro i quali, tra i destinatari dei contratti, conseguono l'abilitazione alla funzione di professore asso-

ciato. Reputa altresì necessario che tali soggetti, dopo il secondo contratto, siano inquadrati nel ruolo di professore associato, altrimenti risulta vanificato l'investimento fatto attraverso i due contratti a tempo determinato. Giudica infatti la programmazione universitaria una garanzia per il ricercatore, che dovrebbe a suo avviso essere adeguatamente motivato.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) chiarisce di essere d'accordo sul principio della programmazione, previsto anche da precedenti emendamenti, e invita perciò a riformulare il 12.26, analogamente al 12.24, per l'esame in Assemblea onde consentire una riflessione ulteriore sui vincoli che potrebbero essere posti agli atenei per assicurare certezze ai ricercatori. Puntualizza comunque che ciò dovrebbe avvenire previa acquisizione dell'abilitazione a professore associato.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara l'astensione del suo Gruppo, ribadendo l'intenzione di proporre una più corretta riformulazione del 12.24 per l'Aula al fine di introdurre tale principio.

Posto ai voti, il 12.26 non è approvato.

Dopo che il senatore RUSCONI (*PD*) ha fatto proprio il 12.28, esso è posto ai voti e respinto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) sottoscrive il 12.29 e lo ritira.

Anche il senatore BEVILACQUA (*PdL*) ritira, con rammarico, il 12.30.

Sul 12.31 dichiara il voto favorevole la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), la quale condivide la proposta del relatore che riassume quanto già proposto in altri emendamenti presentati dal suo Gruppo. Si tratta del resto di un tema essenziale, tanto più che occorrono risposte per i ricercatori a tempo indeterminato ai quali deve essere estesa la stessa procedura prevista per quelli a tempo determinato.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) condivide che l'emendamento affronti un aspetto rilevante, in quanto il testo governativo aveva tralasciato la disciplina dei ricercatori di ruolo a cui invece l'università deve molto, anche in termini di docenza.

In una breve interruzione la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) tiene a precisare che i concorsi sono bloccati da alcuni anni.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) conviene che tale categoria sia stata in sostanza penalizzata dal blocco del reclutamento. Invita pertanto il Governo, una volta approvato definitivamente il provvedimento, a far sì che le procedure di abilitazione siano tempestive in modo da accelerare

il reclutamento anche dei ricercatori a tempo determinato. Dichiarò quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

Dopo che il senatore PITTONI (*LNP*) ha dichiarato il voto favorevole della propria parte politica, il relatore VALDITARA (*PdL*) esprime vivo compiacimento per il consenso unanime registratosi sul 12.31 che offre un'adeguata risposta alle attese dei ricercatori. Si augura peraltro che il blocco del *turn over*, disposto dal decreto-legge n. 180 del 2009, non venga riproposto, in modo da consentire al testo di dispiegare i suoi effetti positivi.

L'emendamento 12.31, posto ai voti è approvato all'unanimità, con conseguente assorbimento del 12.33, 12.37, 12.35 e 12.36.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) fa proprio il 12.32 che riformula in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel senso indicato dal relatore.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, rimarcando la necessità di non abbandonare i giovani ricercatori che non conseguono l'abilitazione.

Posto in votazione, il 12.32 (testo 2) è approvato all'unanimità, con conseguente assorbimento del 12.34, 12.38, 12.42, 12.39 e 12.40.

In esito a successive e distinte votazione la Commissione respinge il 12.41 e 12.43.

Dopo che la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) ha fatto proprio l'emendamento 12.44, esso, posto ai voti, non è approvato.

L'emendamento 12.45 decade per assenza dei firmatari.

Dopo che la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) ha fatto proprio l'emendamento 12.46, esso, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore BEVILACQUA (*PdL*) ritira il 12.47.

La Commissione approva quindi all'unanimità il 12.48, con conseguente preclusione del 12.49, 12.50, 12.51, 12.53, 12.52 e 12.54.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) raccomanda l'approvazione del 12.55, ritenendo che il comma 11 sia eccessivamente macchinoso.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) chiede chiarimenti sulle ragioni che hanno indotto il relatore ad esprimere favorevole sul 12.48 e parere contrario sul 12.55.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) conviene che la *ratio* sottesa alle due proposte sia analoga; si rimette pertanto al Governo.

Il sottosegretario PIZZA chiede una breve sospensione della seduta.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) invita il Governo a valutare attentamente l'emendamento, dichiarando di condividere tanto la soppressione del comma 9, disposta dal 12.48, quanto la soppressione del comma 11, prevista invece dal 12.55.

La seduta, sospesa alle ore 19,05, è ripresa alle ore 19,10.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) rivedendo il proprio orientamento esprime parere favorevole sul 12.55.

Il sottosegretario PIZZA si dichiara a sua volta favorevole.

L'emendamento 12.55 è quindi posto e approvato all'unanimità, con preclusione del 12.56.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore ASCIUTTI (*PdL*) sul 12.57, esso è posto in votazione e respinto.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) raccomanda l'approvazione del 12.0.1, domandando preliminarmente delucidazioni circa il parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio. Ritiene poi che l'emendamento rafforzi quanto già previsto nella cosiddetta «riforma Moratti», atteso che, secondo la normativa vigente, i ricercatori con determinati requisiti assumono il titolo di professori aggregati ed hanno pertanto un riconoscimento del ruolo di docenza.

Nel rilevare criticamente come la distinzione in due fasce impoverisca l'accesso alla carriera docente, si dichiara favorevole all'istituzione di un ruolo unico con una progressione interna oppure alla previsione di tre fasce che renderebbe più dinamico il percorso professionale, valorizzando il ruolo dei ricercatori.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, esprimendo in particolare un orientamento negativo nei confronti della terza fascia dei professori universitari, alla luce della «riforma Moratti».

Posto in votazione, il 12.0.1 è respinto dalla Commissione.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 13, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 13.2 (testo 2), 13.4, 13.5 e 13.0.1. Invita invece a ritirare gli emendamenti 13.1 e 13.3.

Il sottosegretario PIZZA esprime parere conforme a quello del relatore ad eccezione del 13.3, che invita a riformulare onde chiarire l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 13.1, di cui raccomanda l'approvazione.

Posto ai voti, l'emendamento 13.1 non è approvato.

Con riferimento al 13.2 (testo 2) interviene il senatore RUSCONI (*PD*) il quale osserva che esso si pone in linea con quanto dichiarato del ministro Gelmini. L'Italia ha infatti la classe docente più anziana d'Europa, per cui l'emendamento consente il collocamento a riposo dei professori al sessantacinquesimo anno d'età, ferma restando la possibilità di stipulare contratti con le università e di essere titolari di progetti di ricerca. Ciò al fine di permettere agli atenei la scelta sul personale da mantenere in servizio, dando un segnale positivo alle nuove generazioni, senza recare ulteriori oneri. Dichiarò quindi il voto favorevole a titolo personale, ribadendo che si tratta di una opportunità in più consentita alle università.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) interviene in dissenso per dichiarare il voto contrario sull'emendamento. L'elevata anzianità della classe docente è infatti a suo giudizio dovuta al blocco del reclutamento ed ai limiti posti al *turn over* a fronte dei tagli. Ritene pertanto nient'affatto scontato pensare che gli atenei, collocando a riposo i docenti a sessantacinque anni, assumano automaticamente giovani. Paventò perciò il rischio di uno svuotamento dell'università.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) tiene a precisare che, in virtù dell'emendamento, i docenti possono comunque essere assunti con contratto ed accedere ai fondi di ricerca, con autonomia più ampia essendosi liberati dagli oneri della didattica. Osservò altresì che il comma 6 impone che i punti organico e il corrispondente finanziamento liberato dal collocamento a riposo siano impiegati per il reclutamento, onde a favorire il ricambio. Dichiarò quindi il proprio voto favorevole.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) manifesta un certo disagio per il contenuto dell'emendamento, atteso che abbassare l'età pensionabile di persone qualificate potrebbe rappresentare un'offesa per la nostra cultura. Invita dunque a ritirare la proposta, onde non scadere nella facile demagogia.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) sottolinea la distinzione tra i costi per l'università e quelli per lo Stato, rilevando che l'emendamento effettiva-

mente alleggerisce il peso economico per gli atenei, spostandolo tuttavia sullo Stato. Rammenta altresì che in un contesto di generale innalzamento dell'età pensionabile può risultare improprio proporre addirittura un abbassamento, tanto più che le università si priverebbero di personale senza poterne assumere dell'altro, data la scarsità di risorse. Ritiene peraltro che i docenti universitari stiano già compiendo molti sacrifici, tra cui ad esempio la triennializzazione degli scatti e l'eliminazione degli automatismi stipendiali, per cui non sarebbe a suo avviso corretto privare le università di tale bagaglio di esperienza.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) interviene in dissenso, ricordando il contesto generale riguardante l'età pensionabile. In proposito giudica più corretto che i professori universitari possano andare in pensione a settant'anni come peraltro accade per i primari ospedalieri. Nel dichiarare quindi la propria astensione osserva che il dibattito sul collocamento a riposo è risalente. Puntualizza altresì che, qualora un docente andasse in pensione a sessantacinque anni ma mantenesse la titolarità di progetti di ricerca, graverebbe ugualmente sugli atenei.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) segnala lo scarto esistente tra il basso tasso demografico e l'elevato invecchiamento della popolazione, a cui si aggiunge una generalizzata svalorizzazione dell'età avanzata. Si dichiara quindi concorde sull'idea di ampliare le possibilità ai giovani purché ciò non significhi eccedere nel giovanilismo. Invita poi a considerare che l'età non è affatto un ostacolo nel rapporto docente e discente. Dissente conclusivamente dall'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 13.2 (testo 2) non è approvato.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), accedendo all'invito del Sottosegretario, riformula il 13.3 in un testo 2 che chiarisce la portata dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992 rispetto ai professori ed ai ricercatori universitari. Risponde altresì ad una richiesta di chiarimento del senatore CERUTI (*PD*), con riferimento ai provvedimenti che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.

Previa dichiarazione di astensione a nome del Gruppo del senatore RUSCONI (*PD*), l'emendamento 13.3 (testo 2) è approvato, con conseguente assorbimento del 13.4 e del 13.5.

Posto ai voti, l'emendamento 13.0.1 non è approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 19,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1905**Art. 12.****12.32 (testo 2)**

CALABRÒ, ASCIUTTI

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'espletamento del secondo contratto per i nuovi ricercatori vale titolo preferenziale nell'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni».

Art. 13.**13.1**

MUSSO, MARCUCCI

Sopprimere l'articolo 13.

13.2 (testo 2)

RUSCONI, LIVI BACCI

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

«Art. 13. - (*Collocamento a riposo*) – 1. I ricercatori e i professori universitari, ivi compresi quelli in servizio presso le facoltà di medicina e chirurgia, e tutto il personale dipendente delle università cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. È fatta salva l'applicazione del regime di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Il personale di cui al comma 1, con domanda inoltrata precedentemente ai termini dello stesso comma, può chiedere di essere trattenuto in servizio per un eventuale periodo necessario a maturare un'anzianità massima contributiva di 40 anni.

4. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato i 65 anni di età o hanno già ottenuto, con decreto del rettore, il

collocamento fuori ruolo o il trattenimento in servizio per il biennio previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, cessano dai ruoli o dagli incarichi dall'inizio del successivo anno accademico.

5. I ricercatori e i professori cessati dai loro incarichi ai sensi dei commi 1 e 3 possono proseguire un impegno attivo, didattico e scientifico, nel dipartimento di afferenza mediante la stipula di contratti di ricerca, anche a titolo gratuito, predisposti secondo schemi definiti dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, anche in considerazione delle esigenze didattiche del dipartimento; possono altresì accedere ai fondi di ricerca e svolgere funzioni di coordinamento di gruppi e progetti di ricerca. I ricercatori e i professori che alla data del collocamento a riposo risultino coordinatori a qualunque titolo di fondi per ricerca da svolgersi nell'ambito del dipartimento di loro ultima afferenza, mantengono diritti e doveri derivanti da tali progetti tra cui la possibilità di svolgere attività di ricerca correlata.

6. I punti organico e il corrispondente finanziamento liberato dal collocamento a riposo di professori e ricercatori universitari rimane nella disponibilità dell'ateneo per il reclutamento di personale docente».

13.3

ASCIUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 17 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni" si intendono nel senso che a detti professori al settantesimo anno di età non è consentita l'opzione per un periodo ulteriore di servizio».

13.3 (testo 2)

ASCIUTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 4, lettera c), sostituire le parole: «e 14» con le seguenti: «, 14 e 17».

13.4

D'ALIA, BIANCHI, PETERLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel comma 17 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: "ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni," si intendono nel senso che a detti professori al settantesimo anno di età anni non è consentita l'opzione per un biennio ulteriore di servizio».

13.5

GIAMBRONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

13.0.1 (già 13.6)

Vittoria FRANCO, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Ricercatori a tempo indeterminato)

1. I ricercatori a tempo indeterminato in servizio, nelle more di una ridefinizione organica e complessiva dello stato giuridico, sono inquadrati nel ruolo di professori di terza fascia ed il loro trattamento economico è rideterminato ai sensi della lettera l), comma 4, dell'articolo 5 della presente legge».
